

STATUTO DELLA "INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L."

1 - Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

1.1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale:

"Infrastrutture Venete S.r.l.".

1.2 - Sede

La società ha sede legale in Padova.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

La decisione dell'organo amministrativo dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

1.3 - Oggetto

La società ha per oggetto in Italia e all'estero:

la gestione, direttamente o attraverso società controllate o partecipate, della rete, delle infrastrutture e degli impianti di qualunque genere per l'esercizio dell'attività di trasporto ferroviario regionale; può svolgere inoltre tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale incluse quelle relative alla progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto ed alla manutenzione e ristrutturazione di reti e mezzi di trasporto. Alla società può anche essere trasferita dalla Regione Veneto, in tutto o in parte, la proprietà delle reti ferroviarie, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.

1.3.1. Per lo svolgimento di tali compiti la società fruisce di risorse proprie, derivanti dalla gestione dei beni alla stessa affidati, di finanziamenti regionali disciplinati anche da appositi contratti, di altre risorse pubbliche private e comunitarie.

1.3.2 La società, nell'ambito della gestione della rete ferroviaria:

a) assicura la piena fruibilità e il costante mantenimento in efficienza delle linee e delle infrastrutture e del materiale mobile ad essa attribuito;

b) attua investimenti mirati al potenziamento e ammodernamento tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari anche in relazione a strategie di commercializzazione dei servizi;

c) svolge le procedure concorsuali per l'affidamento del servizio di trasporto ferroviario regionale, sulla base

degli indirizzi e dei vincoli ad essa dati dalla Regione Veneto, sottoscrive il/i contratto/i di servizio ed esegue i pagamenti;

d) esegue il monitoraggio del/i relativo/i contratto/i di servizio/i e, su richiesta della Regione, redige rapporti periodici sull'erogazione dei servizi di trasporto e della loro efficienza ed efficacia, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi della legge regionale del Veneto n. 25 del 30 ottobre 1998 e s.m.i;

e) gestisce e sviluppa un sistema informativo coordinato con quello della Regione Veneto e da essa liberamente accessibile nelle materie afferenti i compiti attribuiti e conseguenti, in particolare, le applicazioni per le analisi e il controllo della regolarità della circolazione.

1.3.3 La società gestisce, direttamente o attraverso società controllate o partecipate, le infrastrutture, relative al sistema idroviario Padano Veneto nonché tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale incluse quelle relative alla progettazione e realizzazione di nuove opere ed alla manutenzione del sistema idroviario e portuale di competenza della Regione del Veneto.

1.3.4 Per lo svolgimento di tali compiti la società fruisce di risorse proprie, derivanti dalla gestione dei beni alla stessa affidati, di finanziamenti regionali disciplinati anche da appositi contratti, di altre risorse pubbliche e comunitarie.

1.3.5 La società, nell'ambito della gestione del sistema idroviario Padano Veneto e della portualità di competenza della Regione del Veneto:

a) assicura la fruibilità e il costante mantenimento in efficienza delle linee navigabili e delle infrastrutture portuali ad essa attribuite;

b) attua investimenti mirati al potenziamento e ammodernamento tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli impianti;

c) effettua gli interventi di sistemazione del territorio e di bonifica, di escavazioni di bacini ed alvei, l'esecuzione di ogni tipo di lavori e di interventi sugli immobili comunque connessi all'attività sociale;

d) gestisce le infrastrutture idroviarie, intermodali, portuali, nonché l'eventuale riscossione degli introiti conseguenti all'attività sociale, rinvenienti anche dallo sfruttamento di diritti di passaggio, dal rilascio di concessioni relative alle occupazioni ed utilizzazioni delle sedi delle idrovie, delle loro pertinenze ed accessori;

1.3.6 La Società potrà acquisire, vendere e permutare beni mobili, macchinari ed immobili, nonché compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari - comprese la concessione di fidejussioni e

garanzie anche a favore di terzi - ritenute utili ed opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Restano escluse le operazioni d'intermediazione finanziaria e di raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio del credito e, in genere, tutte le attività riservate alle imprese bancarie ed ai soggetti operanti nel settore finanziario.

1.3.7 La realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita, direttamente come indirettamente, per mezzo di società controllate o collegate, delle quali la Società potrà promuovere la costituzione, ovvero assumendo partecipazioni o interessenze in altre società, consorzi, imprese, enti, aventi oggetto analogo, affine, connesso o strumentale al proprio.

1.3.8 Per l'intera durata della società almeno l'80,00% del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione del Veneto; la produzione di fatturato oltre il suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o recupero di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società potrà assumere partecipazioni sociali in Italia a scopo di stabile investimento e non di collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, nè accettare quote in garanzia, nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società.

1.4- Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.

2 - Capitale sociale e quote

2.1 - Capitale

Il capitale sociale è fissato in Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art.2468 Codice civile.

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte. Il socio unico diventa responsabile illimitatamente quando non ha versato l'intero ammontare dei conferimenti o fino a quando non sia attuata la pubblicità prescritta dall'art.2470 Codice civile.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni; in deroga al disposto dell'art.2464 Codice civile possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti e non possono essere attribuiti dei particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

La società potrà rilasciare certificati di quota con solo valore probatorio o documentale.

2.2 - Titoli di debito

La società potrà emettere titoli di debito per un importo non superiore al doppio dei mezzi propri risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli di debito garantiti da ipoteca di primo grado non oltre i due terzi del valore degli immobili di proprietà sono esclusi dal limite e dal calcolo del limite.

La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci che stabilirà le modalità di emissione; tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori dei titoli. I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali che, in caso di successiva circolazione, rispondono dell'insolvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della

società medesima.

I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle imprese.

2.3 - Variazioni del capitale/Recesso/Esclusione

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti.

Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione da esercitare entro 60 giorni dalla delibera dei soci.

Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida nei soci che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro quote di partecipazione.

Negli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione e nei casi di rinuncia anche parziale al diritto di opzione, e/o di mancato collocamento anche parziale dei diritti di opzione il valore di emissione delle nuove quote non potrà essere inferiore al valore venale corrente delle quote in circolazione determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominato o in difetto dal collegio arbitrale.

L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

2.4 - Versamenti e finanziamenti dei soci

I soci, d'accordo con l'organo amministrativo, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite.

I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti a favore della

società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

2.5 - Quote

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il possesso di una quota sociale comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e allo statuto.

Le quote sono sottoscrivibili solo da enti pubblici, consorzi di enti pubblici o società interamente partecipate da enti pubblici.

In caso di cessione in tutto o in parte delle quote, ai soci pubblici spetta il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alle quote possedute. Il socio che intende cedere le proprie quote deve comunicare la propria intenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata al domicilio dei soci risultante dal Libro dei Soci della società.

2.6 - Trasferimento delle quote

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le quote o i diritti di opzione, dovrà offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni con lettera raccomandata indirizzata alla società e agli altri soci.

I soci possono inoltre liberamente trasferire le quote o i diritti di opzione o parte di essi a proprie controllanti, o controllate, o controllate dalla stessa controllante.

Il diritto di prelazione non spetta qualora il trasferimento sia eseguito a favore di società controllata dal socio cedente o a favore di società che controlla il socio cedente ovvero a favore di società controllata dalla stessa controllante.

Per "controllate" si intendono quelle società che risultino tali ai sensi dell'art. 2359, comma primo, numeri uno e due del Codice Civile, con esclusione del controllo contrattuale di cui all'art. 2359, comma primo, numero tre.

Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere fatte in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3 - Assemblea dei soci

3.1 - Competenze dell'assemblea

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori, la designazione del Presidente, la nomina e la revoca del

revisore o del Sindaco Unico ovvero del Collegio sindacale, la nomina e la revoca dei liquidatori, le modificazioni dello statuto, il gradimento sul trasferimento delle quote per atto tra vivi, l'emissione di titoli di debito, l'autorizzazione preventiva all'organo amministrativo per gli atti previsti dallo statuto e ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Spetta all'Assemblea dei soci l'approvazione del business plan predisposto dal Direttore Generale ed adottato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, da concedere "una tantum" in via generale e preventiva in sede di presentazione dello stesso.

L'assemblea - altresì - autorizza le operazioni di: concessione di garanzie reali o personali, emissione di lettere di patronage o similari di importo superiori a 200.000,00 Euro da rilasciare a favore di società non controllate; acquisto, alienazione, dismissione a qualsiasi titolo, di rami d'azienda necessari per l'esercizio dei servizi pubblici affidati dagli Enti pubblici soci; acquisto, alienazione dismissione di beni immobili e rami d'azienda, quando il valore delle transazioni sia superiore al 5% del patrimonio netto.

3.2 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, purchè in Italia con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e il revisore o Sindaco Unico ovvero il collegio sindacale, ove nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da trattare quando ne è fatta domanda da tanti soci che

rappresentino il terzo del capitale sociale.

La convocazione su istanza dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.

3.3 - Partecipazione all'assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante un documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che sarà inviato dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci ed al revisore contabile, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto, almeno tre giorni prima della data dell'assemblea.

Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

3.4 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico, e in caso di sua assenza o di impedimento, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

3.5 - Deliberazioni delle assemblee

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta degli intervenuti all'assemblea e nei casi previsti dall'art. 2479 secondo comma nn.ri 4 e 5, con

il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

3.7 - Assemblea in videoconferenza

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

3.8 Impugnazione delle decisioni dei soci

L'impugnazione delle decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal Sindaco Unico ovvero dal collegio sindacale nel termine di tre mesi dalla trascrizione delle decisioni nel libro delle decisioni dei soci. Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile o quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Possono essere impugnate senza limite di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

La trascrizione nel libro delle decisioni dei soci deve essere fatta tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni.

Qualora possano recare danno sono impugnabili le decisioni assunte con la partecipazione dei soci che hanno per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società.

4 - L'Organo Amministrativo

4.1 Amministrazione

La società è amministrata, a scelta dell'assemblea e in accordo con la normativa vigente in materia, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica in carica fino a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e dal presente statuto.

L'Assemblea, qualora sussistano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto dell'esigenza di contenimento dei costi, con delibera motivata nomina il Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.

La composizione dell'organo di amministrazione sarà rispettosa di quanto previsto dalle norme di legge di tempo in tempo vigenti in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma del c.c., dalle Pubbliche Amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4.2 Qualora gli amministratori abbiano al tempo stesso un rapporto di lavoro con la società, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

4.3 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

4.4 Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della società;
- b) presiede l'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 3.4 dello Statuto;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) esercita tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno 5 giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o al Sindaco Unico o al revisore,

se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 2 giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti).

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione della riunione;
- l'identità degli intervenuti;
- il risultato della votazione;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso;

4.5 Videoconferenza

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

4.6 Trascrizioni deliberazioni

In ogni caso le deliberazioni e le decisioni degli amministratori devono senza indugio essere trascritte nell'apposito libro.

4.7 Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori.

Potranno essere revocati dalla carica, integrando una giusta

causa di revoca, gli amministratori che dolosamente o negligenemente violino gli obblighi su di loro gravanti in virtù della legge e del presente statuto.

Nell'ipotesi di sostituzione di uno o più dei componenti l'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, la sostituzione dovrà essere effettuata in modo da garantire il rispetto della quota di cui al punto 4.1.

Quanto concerne la cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca degli amministratori non espressamente disciplinato dal presente Statuto è regolato a norma di legge.

4.8 - Rappresentanza della società

L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente ed al consigliere delegato, se nominato.

4.9 - Opponibilità ai terzi

Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

4.10 - Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli amministratori che essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere abbiano fatto constatare il proprio dissenso.

Gli amministratori rispondono anche verso i soci ed i terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi.

Sono altresì solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando

i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

5 - Gestione della società

5.1 La gestione della società spetta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione che è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salva la necessaria autorizzazione preventiva dei soci per il compimento degli atti di gestione di cui all'art. 3.1 del presente statuto.

5.2 Annualmente l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione adotta il business plan aziendale, predisposto dal Direttore Generale, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci.

5.3 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione in particolare:

5.3.1 definisce le scelte gestionali della società relative anche a costituzioni di società, acquisizioni, costituzioni e cessioni di partecipazioni sociali, di aziende e rami d'azienda, nonché di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività sociale nei limiti comunque di quanto indicato al precedente art. 3.1;

5.3.2 dispone in materia di fidejussioni e garanzie nei limiti comunque di quanto indicato al precedente art. 3.1;

5.3.3 nomina i dirigenti ed i procuratori speciali della società anche per singoli atti fissandone i relativi poteri, attribuzioni e compensi.

5.4 Il Consiglio di Amministrazione attribuisce le deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea.

5.5 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale della società le cui funzioni e deleghe di cui al successivo articolo 6 verranno esercitate sotto il controllo del medesimo organo.

5.6 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione potrà nominare il/i Direttore/i e/o il/i responsabile/i della gestione della rete ferroviaria e delle infrastrutture della navigazione interna.

5.7 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione trasmette semestralmente al socio o ai soci che esercitano il controllo analogo, una relazione sulle attività svolte e sull'andamento economico-finanziario della Società al fine di permettere ai medesimi di fornire eventuali direttive.

5.8 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione

assicura al socio o ai soci che esercitano il controllo analogo la possibilità di monitorare l'attività della Società e di esercitare un potere di verifica e di ispezione.

6 - Direttore generale

L'Organo amministrativo può nominare il direttore generale, scegliendolo anche fra persone estranee alla società e determinandone i poteri anche di rappresentanza ed il compenso.

Il Direttore Generale dà esecuzione alle decisioni, provvedimenti e/o delibere degli organi societari e provvede alla gestione della Società.

Sono attribuiti al Direttore Generale i seguenti compiti e poteri di gestione:

a. proporre all'organo amministrativo i piani strategici, il budget aziendale, i piani di investimento, il fabbisogno del personale, nonché il modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001, di cui il Direttore Generale darà attuazione, recependo altresì le indicazioni eventualmente fornite dal socio o dai soci in sede di esercizio del controllo analogo;

b. curare l'attuazione dei piani e programmi di attività definiti dal Business Plan autorizzato dall'assemblea dei soci;

c. conferire deleghe e specifici poteri di rappresentanza della Società per i singoli atti o per categorie di atti ai Dirigenti ed ai dipendenti della società ed anche a terzi, relazionando l'Organo Amministrativo;

d. proporre all'Organo Amministrativo le strategie di comunicazione attuando le politiche per l'immagine della società, avendo quindi la facoltà di rilasciare dichiarazioni, interviste e comunicati stampa;

e. partecipare, sentito l'Organo Amministrativo, con ogni relativo e conseguente potere, alle assemblee ordinarie e straordinarie di società nelle quali la Società detiene partecipazioni;

f. procedere all'assunzione sulla base del fabbisogno di cui alla lett. a ed al licenziamento del personale, escluso quello dirigenziale, con potere di transigere e conciliare;

g. svolgere l'attività di organizzazione e gestione del personale tutto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, e l'attività di negoziazione della disciplina normativa ed economica dei dipendenti;

h. rappresentare la società con tutti i relativi poteri davanti alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, agli uffici provinciali e regionali del lavoro, al ministero del lavoro, agli organi sanitari regionali, all'INPS, all'INAIL, all'INPDAI ed altri enti, pubblici e privati competenti in materia di prevenzioni infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, igiene del lavoro; rappresentare la società con tutti i relativi poteri

nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, con le Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali con soggetti pubblici e privati, innanzi a qualsiasi autorità amministrativa, fiscale e giudiziaria, ordinaria e speciale, in qualunque procedura, in qualsiasi grado e sede, con facoltà di deliberare, proporre e sottoscrivere qualunque domanda o difesa, denuncia e querela e qualunque atto di procedura con potere di conciliare e transigere;

i. nominare, in tutte le situazioni in cui si rendesse necessario per il buon e regolare svolgimento dell'attività aziendale, avvocati, procuratori alle liti, periti, consulenti tecnici e amministrativi, sia per l'attività ordinaria che in caso di contenzioso o fase precontenziosa, con poteri di revocarli e sostituirli, dando inoltre corso a tutti gli atti necessari per la tutela degli interessi della società;

l. gestire le iniziative assunte dalla società, impostando ogni relazione utile ed opportuna per il conseguimento e lo sviluppo dell'oggetto sociale;

m. disporre, con le modalità più opportune i regolamenti finanziari da effettuarsi per conto della società, ivi comprese a titolo esemplificativo non esaustivo la costituzione di rapporti bancari di conto corrente connessi all'esecuzione delle attribuzioni delegate ed ivi comprese le operazioni di affidamento bancario;

n. bandire ed adire aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso, trattative private, gare in genere, anche informali e non vincolanti, condurre trattative private e/o procedure negoziate con Amministrazioni pubbliche, soggetti privati e pubblici; stabilire i criteri, le modalità e le condizioni di dette attività ed operazioni, nominare le relative commissioni, sottoscrivere ordini, provvedere a tutti i conseguenti atti di gestione e di esecuzione, nel rispetto delle norme disciplinanti il settore;

o. stipulare ogni contratto nell'interesse della società;

p. approvare e firmare progetti, elaborati e dettagli esecutivi relativi a qualsiasi costruzione ed opera edile, manufatto, ristrutturazione, lavori di sistemazione, comunque inerenti all'attività e proprietà sociale, approvando gli atti di collaudo e relazioni acclaranti;

q. presentare offerte per la partecipazione a gare ed a trattative singolarmente ed in associazione con altre imprese, Amministrazioni pubbliche, soggetti privati e pubblici, stabilendone i criteri, le modalità e le condizioni;

r. presentare istanze per l'accesso a finanziamenti, contributi; e/o altre provvidenze;

s. gestire e coordinare i dirigenti della società con possibilità di attribuire - agli stessi o ad altri dipendenti - specifici poteri;

t. rilasciare, nei limiti dei propri poteri, a dipendenti della società procure speciali che li abilitino a compiere, in nome e per conto della società, singoli atti o categorie di atti, relazionando in merito l'Organo Amministrativo; Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche al direttore generale.

7 - Controllo sociale

7.1 - Controllo legale dei conti

7.1.1 Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi dell'art. 2477 C.C. o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, la gestione societaria sarà controllata da un Organo di Controllo o da un Revisore, in possesso dei requisiti di legge, nominati con decisione dell'assemblea dei soci e con funzione di revisione legale dei conti.

7.1.2 La società, con decisione dell'assemblea dei soci, assunta di volta in volta senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:

a) l'Organo di Controllo, se nominato, sia costituito da un solo membro effettivo ovvero da un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge;

b) la funzione di Revisore possa essere affidata sia ad una persona fisica sia ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro;

c) le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente - attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

La composizione dell'organo di controllo sarà rispettosa di quanto previsto dalle norme di legge di tempo in tempo vigenti in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma del c.c., dalle Pubbliche Amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7.1.3 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

7.1.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nella carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del

termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

7.1.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

7.1.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art.14 del presente statuto.

8 - Bilancio ed utili

8.1 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio approvato dall'assemblea dei soci deve essere depositato nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'approvazione insieme con l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritto sulle partecipazioni.

8.2 - Utili

Gli utili di esercizio, dedotta la parte da destinare a riserva legale, saranno posti a disposizione dell'assemblea per la distribuzione ai soci o per altre destinazioni.

L'assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate.

Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o il ripristino dei limiti di capitale per i titoli di debito in circolazione.

Il pagamento degli utili sarà effettuato, presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dall'organo amministrativo.

Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i soci dovranno essere convocati in assemblea senza indugio per deliberare in merito.

9 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Firmato: GIAN MICHELE GAMBATO

MARCO GRANDI

NICOLA CASSANO NOTAIO (L.S.)